

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "IURE SANGUINIS"

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 04/11/2024

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di discendenti di avi italiani emigrati all'estero è finalizzato ad accertare la trasmissione della stessa cittadinanza lungo la linea di discendenza, attraverso l'esame degli atti di stato civile delle persone interessate.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa dell'Ente e dei principi generali stabiliti dalla legge, le modalità ed i termini del procedimento amministrativo avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) da avo a suo tempo emigrato dall'Italia in un Paese straniero.

Il procedimento può essere avviato nel Comune di Orzinuovi da cittadini stranieri che siano regolarmente soggiornanti nel territorio comunale e siano iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente con abitazione nel Comune, secondo quanto prescritto dalla l. n. 555/1912, dalla l. n. 91/1992, dal D.P.R. n. 396/2000, dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K/28.1/1991 nonché dalle istruzioni ministeriali e dagli atti legislativi o regolamentari vigenti in materia.

ART.2 - UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990, individuata nel Settore Affari Generali - Servizi Demografici - Ufficio dello Stato Civile.

ART. 3 - ISCRIZIONE IN ANAGRAFE

Il requisito preliminare per poter avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912 è quello di risultare iscritti nell'anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Orzinuovi e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale.

L'interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e alle circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007. Se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione di regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di Frontiera. Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro otto giorni dall'ingresso.

Documenti occorrenti per ottenere l'iscrizione anagrafica:

1. Originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla polizia di frontiera (per i paesi non Schengen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia (per i Paesi Schengen), o eventuale permesso di soggiorno
2. Dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile o dichiarazione del proprietario;
3. Copia del codice fiscale,
4. Se proveniente da altro Comune Italiano presentare la carta d'identità, patente di guida italiana e libretti veicoli intestati se in possesso;

L'Ufficiale d'Anagrafe, ricevuta tutta la documentazione necessaria, rilascia all'interessato la ricevuta dell'avvenuta iscrizione ovvero la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica.

Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. È necessario presentarsi di persona agli sportelli dell'Anagrafe.

L'Ufficiale d'Anagrafe, come previsto dall'art. 109, comma 2 del D.P.R. 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente, mediante accertamenti da parte degli organi di Polizia locale per la durata di 45 giorni. In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto dell'istanza come previsto dall'art. 10-bis della legge 241/1990 e, qualora permanga esito negativo dell'accertamento, si formulerà il provvedimento di rigetto, che comporterà anche il rigetto della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Qualora l'iscrizione anagrafica delle persone, entrate in Italia con passaporto straniero, non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (Allegato 1) è presentata all'Ufficiale dello Stato Civile personalmente dall'interessato, in marca da bollo da 16,00 euro, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991:

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- 2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- 6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e art. 11 della Legge 05 febbraio 1992 n. 91;
- 7) certificato di residenza.

Nota: I documenti rilasciati all'estero DEVONO ESSERE TUTTI IN ORIGINALE e devono essere firmati in modo autografo dall'autorità emittente (la firma digitale vale solo per gli atti Argentini secondo la forma prevista dalla Circolare n. 77/2023 del Ministero dell'Interno) o e devono essere IN REGOLA:

- ✓ *con la LEGALIZZAZIONE (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, - es. Convenzione dell'Aja del 1961, che dispone la necessità dell'APOSTILLE – la legalizzazione viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato);*
- ✓ *con la TRADUZIONE in italiano.*
La traduzione deve essere legata in modo indissolubile all'atto tradotto attraverso timbri di congiunzione. Le traduzioni debbono essere integrali. Le traduzioni parziali non saranno accettate;
La traduzione può essere fatta da:
 - *un traduttore privato all'estero e dichiarata conforme all'originale in lingua italiana dall'autorità consolare italiana in quello Stato;*
 - *un traduttore ufficiale all'estero; la sua firma deve essere legalizzata dalle autorità consolare italiana nello Stato oppure deve essere apposta l'apostille;*
 - *da un traduttore in Italia e asseverata davanti al giudice di pace, al cancelliere di un qualsiasi autorità giudiziaria italiana.*

ART. 5 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficiale dello Stato Civile al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis:

- 1) provvede a formalizzare il recepimento dell'istanza attribuendo un numero di protocollo;
- 2) effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
 - a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 (Allegato 2);
 - b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART. 6 - INCONGRUENZA DATI ATTI STRANIERI

L'Ufficiale di Stato Civile esegue esclusivamente un'analisi di natura documentale non discrezionale rispetto a quanto presentato dalla/dall'interessato. I dati personali delle persone coinvolte devono coincidere interamente.

Nel caso in cui vi siano dati anagrafici (nomi, cognomi, date di nascita e/o età) errati ovvero altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenza sugli atti di stato civile, al fine di verificare la fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano e, quindi, di consentire all'Ufficio di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata; tale documentazione integrativa deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri.

Qualora la documentazione pervenuta non sia idonea ad assicurare la ricostruzione della discendenza o l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato si procederà, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 396/2000, al rigetto della domanda, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Il termine previsto per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento della documentazione rettificata/corretta o fino allo scadere del termine assegnato dall'Ufficiale dello Stato Civile nel caso di mancato riscontro alla richiesta della documentazione.

ART. 7 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in n. **180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

ART. 8 - SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 9 - INTERRUZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 10 - INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO PER CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente nel Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana.

La cancellazione dall'anagrafe che avviene in medio tempore comporterà automaticamente l'interruzione del procedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.

ART. 11 - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Al termine dell'istruttoria, verificata la correttezza e la completezza della documentazione prodotta ed ottenuti i prescritti **NULLA OSTA** da parte delle rappresentanze consolari competenti, l'Ufficiale di Stato Civile, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana nonché gli atti di nascita relativi ad eventuali figli minori.

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991 (Allegato 3).

ART. 12 - DATI PERSONALI

1. I dati personali, anche di natura particolare, contenuti nella documentazione presentata e/o acquisita saranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679, esclusivamente per le finalità richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative o regolamentari in materia.

Le norme del presente Regolamento dovranno essere altresì integrate ed interpretate secondo i pareri e le Circolari ministeriali emanate in materia.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

ALLEGATI:

- 1) ISTANZA
- 2) COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO
- 3) PROVVEDIMENTO CONFERMATIVO